

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

(ore 16,52 dell'8.11.2021)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI
A.C.T.A. S.P.A.

C.I.G. 89370238AE

Domanda 1:

in via preliminare, ove possibile si chiede un breve di differimento di 20/30 gg ai fini valutativi rispetto alla procedura in epigrafe, coerentemente con la tempistica necessaria alle valutazioni tecnico-operative delle Banche per le gare di questo tipo.

Risposta 1:

No. La proroga dei termini di ricezione delle offerte può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla Legge. Nel caso di specie, non ricorre alcuno dei presupposti di cui all'art.79, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 per una proroga dei termini di ricezione delle offerte, la quale proroga, inoltre, richiederebbe la rinnovazione di tutte le procedure di pubblicazione, con dilatazione dei tempi di gara, non compatibili con le esigenze aziendali.

Domanda 2:

in relazione all'art. 7 della convenzione, laddove è prevista l'anticipazione di cassa si rendono necessari degli approfondimenti in relazione alle modalità di computo della facilitazione creditizia in parola. Difatti, nel caso degli Enti locali l'art. 222, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recita " Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio". Nell'articolo in parola il wording adottato non rispecchia esattamente tale previsione, inoltre la legge di Bilancio 2020 che è citata nello articolo prevede un elevazione della capacità di indebitamento sino al 2022, laddove la durata della gara in parola va oltre tale previsione legislativa, ragion per cui tale misura potrebbe non essere confermata oltre tale data. Trattandosi di società in house del Comune di Potenza l'Ente può sposare tale logica indicata dal TUEL, ma è opportuno che vada in convenzione a limitare negozialmente tale previsione di indebitamento non oltre la misura massima attualmente concessa che è pari ad euro 6.704.080,00.

Risposta 2.

L'art.7 della Convenzione recita al primo periodo: *"Il Cassiere si dichiara sin d'ora disposto ad accordare alla Società anticipazioni di cassa il cui importo massimo sarà di volta in volta stabilita da disposizioni di legge"*. Ciò equivale a dire che le vigenti disposizioni di legge in materia di anticipazione potrebbero non essere più valide per gli esercizi a venire, con la diretta conseguenza che la misura dell'anticipazione dovrà essere necessariamente oggetto di rideterminazione. In tale logica, pertanto, non è possibile limitare negozialmente la misura dell'anticipazione stessa.

Domanda 3.

Si chiede se la concessione di anticipazione di cassa, possa essere assistita da garanzia da parte del socio controllante Comune di Potenza.

Risposta 3.

No. Allo stato, non è previsto che la concessione di anticipazione di cassa possa essere assistita da garanzia da parte del Socio controllante Comune di Potenza.

Domanda 4.

l'art. 4 della convenzione, comma 6 prevede che" il gestore per erogare i servizi di pagamento verso la PA è obbligato ad utilizzare la piattaforma pago PA ...senza costi aggiuntivi per la società" tale previsione non è chiara posto che sembrerebbe riferirsi alle riscossioni e non ai pagamenti che ACTA è chiamata ad effettuare. E' richiesto da parte di ACTA un servizio di partner tecnologico per adesione al nodo dei pagamenti (che presuppone che ACTA incassi solo tramite il nodo)?

Risposta 4.

No. La Società ha già stipulato apposita convenzione con partner tecnologico per la gestione del servizio PagoPA. Rimane chiaramente inteso che tutte le procedure a valle delle transazioni economiche e finanziarie gestite attraverso il sistema PagoPA e l'interfaccia con il soggetto gestore del conto debbono essere espletate a titolo gratuito e senza alcun costo aggiuntivo per la Società.

Domanda 5:

All'art. 6 è prevista la fornitura a titolo gratuito del servizio di carte di credito/ carte prepagate, in che numerosità massima? inoltre non è previsto il plafond massimo, che in difetto dovrebbe essere standard, si chiede confermare.

Risposta 5.

L'art.6, punto 1, della Convenzione prevede testualmente: "Su richiesta della Società, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito, di debito e prepagate regolate da apposito contratto". Ciò equivale a dire che i costi di dette carte saranno oggetto di separata contrattualizzazione. E' richiesto a titolo gratuito (cfr.art.6, punto 3, ibidem) il solo servizio di attivazione e gestione delle carte prepagate, fatta eccezione per gli oneri di ricarica.

Domanda 6

Si chiede cortesemente voler stimare i costi complessivi per la Banca di assunzione del servizio (spese di rogito, di registrazione etc.), per consentire le autorizzazioni di spesa come da ns policy.

Risposta 6:

Il contratto d'oneri sarà stipulato in forma di scrittura privata registrata, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016; ciò significa che l'aggiudicatario del servizio dovrà sostenere esclusivamente le spese per bolli e registrazione a termini di legge.

Domanda 7:

All'art. 11 del disciplinare è previsto l'onere di prestare garanzia provvisoria, con impegno alla definitiva, si chiede se rispetto a tale impegno possa essere esonerato il tesoriere in ragione della previsione di cui al TUEL (art. 217) in cui si rappresenta che rispetto ai servizi di tesoreria il tesoriere risponde con tutto il proprio patrimonio.

Risposta 7:

Si. Il cassiere può essere esonerato rispetto all'obbligo di prestare garanzia definitiva in forza della previsione di cui all'art.211 del T.U.E.L., essendo A.C.T.A. S.p.A. società *in house* del Comune di Potenza.

Domanda 8.

All'art. 12 del capitolato è previsto che siano forniti i servizi di MAV e RID, e RIBA a titolo gratuito che non sono attualmente adottati, si chiede conferma circa la necessità di tale operatività (posto che ha un rilevante costo operativo di interbancario per il tesoriere).

Risposta 8.

Allo stato attuale, si conferma che tale operatività non sarà richiesta e che, quindi, non sarà oggetto di contrattualizzazione.

Il R.U.P.
Avv.Michele Intini